

DELIBERA n. 39/12/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
SORRENTINO / FASTWEB S.P.A.
(GU14 n. 1970/09)**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 20 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 20 ottobre 2009 acquisita al protocollo generale al n. 79798/09/NA con la quale la sig.ra Sorrentino, rappresentata dall'avv. Maria Laterza, ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb S.p.A.;

VISTA la nota del 3 dicembre 2009 prot. n. U/90376/09/NA con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 19 gennaio 2010;

UDITA la solo Fastweb S.p.A. nella predetta audizione, in quanto la parte istante è risultata assente;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La sig.ra Sorrentino, intestataria delle utenze telefoniche n. 0645494xxx e 065200xxx, contesta la prosecuzione della fatturazione sino a tutto il 2007, nonostante formale disdetta formulata nel mese di maggio 2006 a seguito della vendita dell'immobile ove erano ubicate le utenze telefoniche indicate.

Mediante l'intervento di questa Autorità, l'istante ha richiesto il rimborso di euro 1.181,23 in riferimento alle fatture emesse successivamente alla data di disdetta; il risarcimento dei danni cagionati pari ad euro 845,25, somma equivalente alle somme illecitamente richieste a saldo di presunte fatture emesse tra il 14 aprile 2007 e il 14 dicembre 2007.

La società Fastweb S.p.A., in sede di udienza si è riportata integralmente alla memoria allegata al verbale di audizione, rappresentando quanto segue:

In via preliminare la Fastweb eccepisce la inammissibilità della domanda nella parte in cui parte istante, in questa sede, ha chiesto: "il risarcimento dei danni per un importo pari ad euro 845,25..". Ed invero, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dell'allegato A alla delibera n. 173/07/CONS, il presente procedimento potrà comportare la condanna del Gestore o al rimborso di somme corrisposte e risultate non dovute o al pagamento di indennizzi contrattuali. Pertanto la predetta richiesta, dovrà essere dichiarata inammissibile.

La società Fastweb rileva l'infondatezza della domanda dell'istante per i motivi che seguono.

In data 29 settembre 2001, la sig.ra Sorrentino ha sottoscritto una proposta di abbonamento Fastweb che quindi ha correttamente attivato i propri servizi.

Occorre, inoltre, precisare che alcuna lettera di recesso dal contratto in questione è mai pervenuta alla Fastweb. A tal proposito l'articolo 17 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente che: "il Contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione e sarà a tempo indeterminato. 17.2 Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare all'altra a mezzo posta, con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni".

La sig.ra Sorrentino non ha fornito alcuna prova di aver inviato la lettera di recesso e, conseguentemente, la Fastweb ha mantenuto attivi i propri servizi emettendo le relative fatture. Stante la morosità dell'istante la Fastweb, in ottemperanza a quanto contrattualmente previsto, ha inviato alla sig.ra Sorrentino una lettera di preavviso di sospensione dei servizi. Persistendo la morosità la Fastweb ha disattivato i propri servizi risolvendo il contratto il 19 ottobre 2007.

La sig.ra Sorrentino ha maturato un insoluto nei confronti della Fastweb pari ad euro 845,25 dato dal mancato pagamento delle fatture a partire da quella emessa il 14 aprile

2007 all'ultima del 14 dicembre 2007. Inoltre, si precisa che la sig.ra Sorrentino non ha nemmeno provveduto a riconsegnare gli apparati della Fastweb in suo possesso.

A nulla rileva, in mancanza di una lettera di recesso contrattuale, che l'istante avesse venduto l'immobile dove era ubicata l'utenza Fastweb. Inoltre quanto depositato dall'istante in merito alla vendita dell'immobile non ha alcuna valenza e/o riscontro probatorio. Infine, quanto all'asserito contratto relativo allo stesso numero da parte del sig. Pica, acquirente dell'immobile in questione, si precisa che l'istante non ha fornito alcuna prova.

II. Motivi della decisione

In via pregiudiziale, si deve accogliere l'eccezione formulata dalla Fastweb in relazione alla non ammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata dall'istante in quanto tale materia non rientra tra le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, bensì nella competenza esclusiva del giudice ordinario.

Nel merito, si deve evidenziare che sebbene le eccezioni della società Fastweb risultano in *prima facie* accoglibili, soprattutto in relazione al mancato esercizio da parte dell'istante del diritto di recesso, occorre però anche considerare che l'immobile dove sono stati attivati i servizi della società Fastweb S.p.A. è stato venduto al Sig. Armando Pica il quale a detta della parte istante non smentita dalla controparte, ha attivato sempre con la società Fastweb una nuova utenza. Pertanto può ritenersi che l'operatore abbia avuto comunque contezza della circostanza che l'utente, precedentemente allocato presso quella abitazione non usufruisse più del servizio. Pertanto Fastweb ha riscosso corrispettivi per un servizio mai erogato, sulla base di una *fictio juris* della presenza di un contratto di fatto cessato. Ne discende che appare equo imporre alla Società la restituzione degli importi pagati dall'utente per un servizio non erogato, in quanto costituiscono un indebito arricchimento per l'azienda.

ACCERTATO che la società Fastweb S.p.A. ha documentato la correttezza del proprio operato;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la richiesta formulata dall'istante per le ragioni sopra esposte merita accoglimento in questa sede limitatamente alle somme versate alla Fastweb S.p.A. come corrispettivo per un servizio mai erogato, anche in applicazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

1. La società Fastweb S.p.A., in parziale accoglimento dell'istanza formulata dalla sig.ra Sorrentino è tenuta a rimborsare all'istante, a mezzo bonifico o assegno bancario, la somma di euro 1.181,23.

2. La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della delibera n.179/03/CSP.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 20 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola